Sentenza n. 227 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32067** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 74869** dell'agente contabile **RAMAZZINA MASSIMO -** consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle "Bingo" **-** reso per il periodo **01.09.2021 -31.12.2021,** depositato in data **29.04.2022.**

Vista la relazione **n. 293/2024** del 9.7.2024 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 25 settembre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 293/2024 del 09.07.2024**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 74869** dell'agente contabile **RAMAZZINA MASSIMO** - consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle "Bingo" - riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del conto, reso per il periodo **01.09.2021 – 31.12.2021**, depositato il **29.04.2022**.

Richiamata l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato",* il magistrato rilevava in particolare che:

- sotto il profilo formale il conto, sottoscritto dall'agente contabile titolare della gestione, era stato parificato dal Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per il Veneto – sezione operativa territoriale di Padova, ed era corredato del visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia. Non risultava altresì trasmessa la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, C.G.C., attestante la regolarità della gestione e la correttezza di tutti i dati e gli importi riportati nel conto;

- sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello analogo a

quello previsto dal d.P.R. n.194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C. pur nella specificità della gestione in esame, non rientrando nella competenza dell'agente contabile la contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti eseguiti dai concessionari gestori delle sale da gioco del "Bingo" ma solo la verifica della correttezza e della tempestività del versamento dell'importo dovuto dal concessionario.

2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell'esercizio un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n. 254/2002, occorreva dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della procedura seguita, dovendo anche risultare: **a)** la materiale ricognizione a quantità e a valore dei beni inseriti nell'inventario o in altre scritture contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello subentrante; **b)** la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); **c)** eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali discostamenti (mod. 98 C.G.); **d)** l'accertamento dell'esistenza di beni in condizioni di precario uso o mancanti; **e)** l'allegazione del mod. 130 PGS relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; **f)** le eventuali osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.

Viceversa, nel caso di specie, non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne previsto per legge e in ogni caso l'esistenza di un conto di ultima gestione contenente partite relative a gestioni precedenti del medesimo

agente (giacenze di cartelle bingo) rendeva necessaria l'iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), C.G.C., dovendosi altresì considerare le criticità attinenti alla procedura seguita nel passaggio di consegne.

3. Con memoria del 23 settembre 2024, l'agente contabile RAMAZZINA MASSIMO replicava alle criticità riscontrate dal magistrato istruttore.

Evidenziato, nel dettaglio, che non emergeva alcuna irregolarità del conto, contestava che il mancato deposito del verbale di consegne costituisse un adempimento dovuto dal contabile, trattandosi invece di compito rimesso all'Amministrazione di appartenenza, come anche emergerebbe dalla lettura dell'art.182 del R.D. 827/1924 e degli artt. 26 e 27 del d.P.R. n. 254/2002. La relativa procedura era stata peraltro disciplinata dall'Agenzia delle Dogane soltanto con la nota prot. n. 16681 in data 19.04.2024 e all'atto del suo trasferimento presso l'Ufficio dei Monopoli per il Veneto – SOT di Padova - Sede Distaccata di Adria in data 01.09.2021 (stessa data in cui era stato nominato agente contabile), non vi era alcuna indicazione in ordine al passaggio di consegne.

4. All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero, tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e per il non discarico dell'agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale "*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato*

dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi) quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).

6. Ciò premesso, la pur riscontrata regolarità della gestione dal punto di vista formale e sostanziale, come già indicato dal magistrato istruttore del conto, non consente di procedere al discarico dell'agente in ragione del mancato deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta dall'art.26 del DPR 254/2002.

Secondo tale previsione di legge "*In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste*" e "*Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il*

consegnatario dipende". Al successivo quinto comma il medesimo art. 26 prevede poi che: "*Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti*".

L'adempimento, doveroso, cui concorrono il consegnatario uscente, quello subentrante ed i rappresentanti dell'Amministrazione, come chiaramente delineato dalle norme testé richiamate, non è stato però posto in essere nel caso di specie.

7. Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno in verità la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: "*La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante*"). Tuttavia, "*Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in*

virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur. Molise, sent n. 12/2020)" (Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto n.160/2024).

È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.

Il passaggio da una gestione all'altra, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succeduti nel tempo, a cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall'art.612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 ("*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione*").

8. Deve in ultimo osservarsi che non può nemmeno supplire alla mancanza del verbale di consegna eventuale diversa ulteriore documentazione contabile dalla quale possano evincersi indirettamente i prescritti contenuti, giacché l'adempimento in esame richiede l'intervento, oltre che dell'agente cessante e di quello subentrante, anche di un terzo rappresentante dell'Amministrazione, che è quindi tenuto a riscontrare fattivamente la

correttezza dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne e a non limitarsi a prendere atto solo formalmente di quanto riscontrabile da ulteriore documentazione (art.26, comma 4, DPR 254/2002: " *Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono i rappresentanti degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27").*

9. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (sentenza n.198/2024), la mancata produzione non può essere addebitata all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

Con riferimento, poi, al suo contenuto la stessa – come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*".

10. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non possa procedersi all'approvazione del conto giudiziale **n. 74869** e al discarico dell'agente contabile **RAMAZZINA MASSIMO -** consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle "Bingo" **-** reso per il periodo

01.09.2021 - 31.12.2021, depositato in data **29.04.2022.**

11. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n.32067** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto **n.74869** dell'agente contabile **RAMAZZINA MASSIMO -** consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle "Bingo" **-** reso per il periodo **01.09.2021 -31.12.2021,** depositato in data **29.04.2022.**

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 26/11/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo *(firmato digitalmente)*